

**L.R. n. 69 del 27 dicembre 2012 – Artt. 12, 13, 15.  
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e  
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno  
2013).**

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 dicembre 2012, n. 23, S.S. 28 dicembre 2012, n. 6.

TITOLO II

Razionalizzazione delle spese degli enti subregionali e delle società partecipate

**Art. 12 Disposizioni in materia di società partecipate e di Enti subregionali.**

**In vigore dal 29 dicembre 2012**

1. La realizzazione della riduzione degli oneri finanziari degli Enti subregionali, per come indicato all'*art. 9, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è garantita dalla riduzione del 20 per cento dei trasferimenti regionali agli Enti strumentali, nonché dalle riduzioni di spesa disciplinate nel presente Titolo.

---

**Art. 13 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.**

**In vigore dal 29 dicembre 2012**

1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38*, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.

2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38*, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli

importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese.

4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38*, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono omnicomprensive del rimborso spese.

6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'*articolo 3 del D.P.C.M. del 23 marzo 2012*. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.

7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'*articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22*.

8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell'*art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3*.

9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all'OIV regionale.

10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review", e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38* e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80% per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge;

b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'*articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'*articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95*, convertito nella *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;

j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;

k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'*articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95*, convertito nella *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

l) in attuazione dell'*art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95*, convertito dalla *legge 7 agosto 2012 n. 135*, i canoni dei contratti di locazione passiva

sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dal 1° gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;

3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'*art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento "Controlli";

m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:

1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;

2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;

n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;

o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;

p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;

2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi;

4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l'anno 2013.

12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario "ad acta", con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo.

14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

---

## **Art. 15 Norme di contenimento della spesa per le società "in house" e per le società controllate direttamente o indirettamente.**

**In vigore dal 29 dicembre 2012**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società "in house providing" e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente al fine di ottenere che le società "in house providing" e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, anche attraverso modifiche statutarie, ottemperino alle seguenti disposizioni:

a) gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, a partire dal primo rinnovo devono essere costituiti in forma monocratica, ad eccezione

degli Organi di amministrazione e di indirizzo di Fincalabra;

b) nei casi previsti dall'*art. 2477 c.c.* e a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo devono essere costituiti in forma monocratica;

c) nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni, sia obbligatoria la presenza di Organi di controllo collegiali, a partire dal primo rinnovo, il numero dei componenti non può essere superiore a tre, e l'importo spettante a ciascuno dei componenti deve essere ridotto del 60 per cento rispetto a quello stabilito per l'esercizio 2012. Il compenso dei componenti supplenti dell'Organo di controllo è consentito solo in caso di sostituzione di un componente effettivo in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

d) dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve discendere una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento delle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale contrazione sarà assicurata con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono onnicomprensive anche dei rimborsi spese;

e) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi, gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010 e, in ogni caso non possono essere cumulativamente superiori al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'*articolo 3 del D.P.C.M. 23 marzo 2012*. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui alla presente lettera si intendono onnicomprensive anche del rimborso spese;

f) sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, per i compensi, limiti inferiori a quello previsto dalla precedente lettera e);

g) alle società di cui al comma 1, fermo restando la necessità di adeguare le eventuali politiche delle assunzioni alle disposizioni previste dall'*art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, per come disposto dall'*art. 4, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sino al 31 dicembre 2015, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione regionale. Salva comunque l'applicazione delle misure di contenimento di cui al precedente periodo, se più restrittiva continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'*articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*;

h) a decorrere dall'anno 2013 e sino al 31 dicembre 2014 le società di cui al comma 1 devono dare applicazione al comma 11 dell'*art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95*, convertito dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

i) fermo restando la misura di contenimento della spesa contenuta nella precedente lettera h) del presente articolo, e per come disposto dall'*articolo*

*23-bis, comma 5-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società di cui al presente articolo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente;*

j) la spesa per il personale a tempo determinato, per co.co.co. o co.co.pro., deve essere pari al 50 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2009;

k) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009;

l) nel rispetto dei limiti di cui alla lettera k), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

m) devono essere rispettate le disposizioni di cui all'*articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi;

n) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

o) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'*articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

p) le spese per missioni devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

q) la spesa per attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

r) le spese per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte del 90 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica, ove compatibile, nei casi previsti dall'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135*. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione, si applica l'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135*;

s) sino al 31 dicembre 2014, non si possono acquistare autovetture né si possono stipulare contratti di leasing aventi per oggetto autovetture;

t) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;

u) le disposizioni di cui alle precedenti lettere q) e r) non si applicano nei

casi previsti dall'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012* convertito nella *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere q) e r), si applica l'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito nella *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

v) in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, si applicano le disposizioni contenute nell'*articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201*, convertito con modificazioni nella *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;

w) deve essere disposta l'attuazione delle misure di contenimento in tema di contratti di locazione indicate all'art. 8 della presente legge. Le misure e i Piani di contenimento adottati devono essere tempestivamente comunicati ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza e al Dipartimento "Controlli";

x) è obbligatorio ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) i costi per manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'amministrazione regionale non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato;

2) gli eventuali costi per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) i costi per canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;

4) i costi di manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) i costi per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) i costi per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) i costi per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

2. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo si attuano le disposizioni contenute all'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

4. Le società di cui al comma 1, semestralmente, trasmettono al Dipartimento regionale vigilante e al "Dipartimento Controlli", una relazione, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.